

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 156

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

### SERVELLO e PETRONIO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 337, 339 E 112 DEL CODICE PENALE (RESISTENZA AGGRAVATA) E PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 665 E 112 DEL CODICE PENALE (RADUNATA SEDIZIOSA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZAGARI)

il 22 novembre 1973

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 21 novembre 1973

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti degli onorevoli Servello Franco Maria e Petronio Francesco per l'inoltro alla Signoria Vostra.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 5121/73 C della Procura di Milano e sei volumi).

*Il Ministro*  
ZAGARI

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Milano, 16 luglio 1973

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale aveva preannunciato per il pomeriggio del 12 aprile 1973 una manifestazione da te-

nersi in Milano, con concentramento in piazza Cavour e corteo fino in piazza degli Affari, dove si sarebbe tenuto il comizio conclusivo.

Con successiva comunicazione lo stesso partito aveva modificato l'itinerario del corteo che da piazza Cavour avrebbe raggiunto piazza Tricolore, per tenervi il comizio conclusivo.

Il questore di Milano, con provvedimento del 10 aprile vietava, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, il corteo, consentendo soltanto il comizio in piazza Tricolore. Ma, a seguito del decreto emesso la mattina del 12 aprile 1973 del prefetto di Milano, con il quale veniva posto il divieto a tutte le manifestazioni di carattere politico sino al giorno 25 successivo, il questore revocava anche l'autorizzazione concessa per il comizio. Il 12 aprile, tuttavia, intorno alle ore 17-17,30, si riunivano presso la sede del MSI in via Mancini n. 8 circa 500 giovani che, successivamente, si spostavano verso piazza Tricolore, a gruppi, per eludere la sorveglianza della polizia che non avrebbe consentito la formazione di un corteo.

In piazza Tricolore, infatti, si riunivano numerosi dimostranti che davano luogo a scontri con la forza pubblica, lanciando contro gli agenti bulloni di ferro e sassi; veniva gettata inoltre, una bottiglia Molotov ed una bomba SRCM che scoppiava, cagionando il ferimento

leggero di una guardia di pubblica sicurezza e di un civile.

La forza pubblica provvedeva a sciogliere l'assembramento anche con il lancio di lacrimogeni. I dimostranti si ricostituivano, però, in consistenti gruppi in via Piave, corso Concordia, piazza Risorgimento e vie adiacenti, dove si verificavano altri scontri.

In uno di tali scontri, di particolare violenza, in via Bellotti, perdeva la vita la guardia di pubblica sicurezza Marino Antonio, colpito al petto da una bomba che lo dilaniava. La stessa bomba cagionava altresì il ferimento di 12 guardie di pubblica sicurezza.

I dimostranti si dirigevano poi, verso l'Istituto Locatelli, e verso il Liceo Virgilio di cui infrangevano le vetrate con getto di pietre di grosse dimensioni e verso l'edificio della casa dello studente, nei confronti della quale ripetevano il lancio di pietre.

Con tranquilla coscienza questo pubblico ministero sente di poter affermare che non vi è alcun dubbio che i disordini siano stati preordinati.

Questo è dimostrato dalla presenza sul luogo dei disordini di persone armate di pistole (vedansi le deposizioni Maugeri-Cipolla-Comiferale, il primo interrogatorio di Vittorio Loi); e di bombe a mano; dall'uso di bottiglie Molotov, di candelotti lacrimogeni, e di petardi, in possesso dei dimostranti; dall'abbigliamento di costoro (caschi, fazzoletti e passamontagna); dalla presenza di moltissimi giovani in piazza Oberdan, luogo diverso da quello dove avrebbe dovuto tenersi il comizio. (Si trattava dei giovani di San Babila, dei gruppi della destra extraparlamentare Ordine nuovo ed Avanguardia nazionale).

Se i disordini furono preordinati è evidente che essi furono voluti da qualcuno. In ordine alla preordinazione e alla istigazione dei disordini, elementi di prova sono emersi a carico di De Andreis Pietro, Crocesi Nestore, Radice Gianluigi e infine a carico degli onorevoli Franco Petronio e Francesco Maria Servello.

Le fonti di prova generica (attinenti alla preordinazione dei disordini) sono costituite da obiettive incontestabili risultanze istruttorie: materiale reperito, testimonianze sull'andamento dei disordini, concentramento di numerosi giovani in una piazza diversa da quella dove il comizio avrebbe dovuto aver luogo; messa a punto da parte di alcuni di costoro, in questa piazza, di materiale da guerriglia.

Le fonti di prova specifica relative alla responsabilità personale di ognuna delle persone sopra nominate sono costituite, in primo luogo, dalle dichiarazioni di Vittorio Loi.

In sostanza questi, pur con qualche insignificante correzione, ha sempre affermato che:

1) la sera dell'11 aprile fu raggiunto nel bar Donini da De Andreis e dal Crocesi che gli dissero (erano presenti anche La Scala e Piancastelli) che il giorno seguente sarebbero stati provocati dei disordini e chiesero se aveva un'auto da mettere a disposizione per il trasporto di materiale;

2) il giorno seguente incontrò sotto i portici di via Borgogna gli stessi De Andreis e Crocesi che confermarono i piani di cui si era parlato la sera precedente;

3) recatosi in piazza Oberdan con la moto di un amico vi trovò solo qualche persona per cui si fece portare in via Mancini ed ivi il De Andreis gli disse di tornare in piazza Oberdan dove sarebbero confluiti altri giovani. L'onorevole Petronio, presente sul posto, si avvicinò invitandoli a parlar piano. In via Mancini vi erano, infatti, molti poliziotti in divisa e in borghese.

Queste dichiarazioni sono state fatte dal Loi fin dal primo momento in cui accusò anche se stesso, e sono state confermate anche dopo la ritrattazione che ha riguardato solo la sua posizione personale.

Va rilevato e va sottolineato che le dichiarazioni di Loi, per quanto concerne la preordinazione dei disordini, hanno trovato riscontro in altre risultanze dell'istruttoria: (vedi interrogatorio dei coimputati Murelli-Caggiano-Petrini-Petriccione e Di Giovanni; nei rapporti della polizia giudiziaria e infine nelle dichiarazioni di Reglieri Marco, il giovane che accompagnò il Loi con la moto in piazza Oberdan e in via Mancini).

In conclusione, per quanto concerne l'onorevole Petronio, il suo nome è stato fatto nei termini riferiti dal Loi fin dal primo interrogatorio.

Per quanto concerne l'onorevole Servello risulta dall'istruttoria che egli ordinò ai giovani di recarsi in piazza Tricolore dove pure ogni assembramento era stato vietato (interrogatorio Caggiano). È bene rilevare ciò che risulta dalla relazione del commissario di pubblica sicurezza Rosati, al quale, pure, i dirigenti del MSI avevano promesso di adoperarsi per rimandare a casa i giovani presenti, i quali invece, defluivano da via Mancini a piccoli gruppi verso piazza Tricolore.

In via Mancini, inoltre, si recavano all'inizio della manifestazione giovani provenienti da piazza Oberdan i quali, dopo aver parlato con persone presenti sul posto, parteciparono successivamente ai disordini (vedasi relazio-

ne del Com. Valentini e dichiarazioni di Murelli e di Cipelletti).

È difficile pensare che tutto ciò sia accaduto contro la volontà del responsabile della federazione milanese.

Si chiede, pertanto, l'autorizzazione a procedere nei confronti dei due menzionati parlamentari, in ordine all'accertamento delle loro responsabilità per i seguenti reati:

a) reato previsto e punito dagli articoli 110, 337, 339, 112 del codice penale per avere, attraverso De Andreis Pietro ed altre persone non ancora identificate, promosso disordini che avrebbero dovuto aver luogo nel corso della manifestazione del MSI-destra nazionale poi non autorizzata dalla questura ed avere, altresì, istigato, sempre tramite terze persone, manifestanti appartenenti al MSI-destra nazionale e a formazioni della destra extraparlamentare ad atti di violenza contro le forze dell'ordine impegnate ad impedire la formazione di cortei ed a sciogliere assembramenti, atti di violenza che portavano al ferimento di numerose guardie di pubblica sicurezza, di civili e alla morte della guardia di pubblica si-

curezza Antonio Marino; con l'aggravante di avere promosso la cooperazione nel reato e di avere determinato a commettere reati persone minori degli anni 18.

In Milano il 12 aprile 1973 ed in epoca immediatamente antecedente;

b) reato previsto e punito dagli articoli 655, 112 del codice penale per avere promosso una radunata sediziosa con l'aggravante, altresì, di aver determinato a parteciparvi persone minori degli anni 18.

In Milano il 12 aprile 1973 ed in epoca immediatamente antecedente.

Questo pubblico ministero si riserva di far pervenire alla Camera dei deputati tutti gli atti che dovessero, nel seguito della istruttoria, riguardare anche indirettamente, la posizione dei due parlamentari in modo da offrire ogni elemento utile di giudizio.

Si allegano sei volumi contenenti fotocopie di atti processuali e copia della comunicazione giudiziaria inviata agli interessati.

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica*  
GUIDO VIOLA